



AREA DI VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE
Tel. 0921/330405 - 0921/330600 - fax: 0921/330886 - e-mail: poliziamunicipale@comunetusa.gov.it
pec: comuneditusa@pec.it

ORDINANZA N. 08 DEL 07/07/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE URBANA TEMPORANEA CENTRO STORICO DI TUSA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA F.F.

PREMESSO che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale rientra la promozione del centro storico come luogo di identità, di benessere e attrazione turistica;

RAVVISATA la necessità di rendere più vivibile il centro storico, anche in funzione delle criticità rappresentate dai residenti, in merito a problemi legati alla circolazione stradale, alla sosta e alla sicurezza personale;

CONSIDERATA la proposta avanzata dagli operatori commerciali presenti nel centro storico, inerente la chiusura della Piazza Mazzini e Via Alesina, in previsione di un maggiore afflusso turistico, al fine di poter organizzare delle attività ricreative di intrattenimento musicale negli spazi pubblici all'aperto, nelle ore serali delle giornate prefestive e festive, nei mesi di Luglio e Agosto;

VALUTATO che tali iniziative, oltre a contribuire alla valorizzazione del centro storico, avendo quale obiettivo anche la vivibilità delle bellezze architettoniche, sono in grado di stimolare lo sviluppo economico-produttivo e la convivialità;

RILEVATO che nel periodo estivo, la Piazza Mazzini, occupata parzialmente con tavoli e sedie a servizio di un'attività commerciale, e la Via Alesina, a causa della limitata ampiezza non possono essere contemporaneamente fruibili sia dai veicoli che dai pedoni;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza Sindacale n. 93 del 24/09/2010, con la quale è stata istituita la Zona a Traffico Limitato nel centro storico di Tusa, nei giorni festivi;
- l'Ordinanza Sindacale n. 13 del 29/07/2007 e n. 63 del 07/08/2007 e successiva Ordinanza Sindacale di parziale modifica n. 97 del 15/12/2009, concernenti l'istituzione della sosta regolamentata con disco orario in Piazza Mazzini e Piazza Trinità;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare la viabilità nel modo seguente:

AREA PEDONALE URBANA temporanea, con divieto di transito e di sosta in Piazza Mazzini e Via Alesina

Luglio: PREFESTIVI dalle 19:00 alle 02:00 e FESTIVI dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 02:00:

Agosto, tutti i giorni fino al 22: FERIALI dalle 19:00 alle 02:00; FESTIVI dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 02:00.

La sosta sarà consentita in Piazza Trinità solamente nei giorni feriali, per i periodi su indicati, dalle 19:00 alle 02:00, ai residenti muniti di pass e fornitori attività commerciali, rimanendo confermate le limitazioni già in vigore;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;

VISTA la determina sindacale n. 11 del 05/07/2021, con la quale è stato individuato, quale sostituto del Responsabile dell'Area di Vigilanza, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il D. Lgs. 30 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

L'istituzione dell'AREA PEDONALE URBANA temporanea in Piazza Mazzini e Via Alesina, con divieto di transito e di sosta nei mesi di Luglio e Agosto 2021, articolata nel modo seguente:

LUGLIO

PREFESTIVI dalle 19:00 alle 02:00; FESTIVI dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 02:00;

AGOSTO

Tutti i giorni fino al 22 Agosto FERIALI dalle 19:00 alle 02:00; FESTIVI dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 02:00.

La sosta sarà consentita in Piazza Trinità solamente nei giorni feriali, per i periodi su indicati, dalle 19:00 alle 02:00, ai residenti muniti di pass e fornitori attività commerciali, rimanendo confermate le limitazioni già in vigore.

In deroga alla presente ordinanza è consentito il transito ai mezzi di soccorso e di polizia, nonché a tutte le categorie di veicoli individuate nella richiamata ordinanza di istituzione della ZTL nel centro storico n. 93 del 24/09/2010, avendo cura di circolare a velocità moderata, in modo da non costituire pericolo per la pubblica incolumità, con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.

Gli aventi diritto, dovranno tenere esposto sulla parte anteriore dei veicoli, in modo ben visibile apposito pass, rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, dietro richiesta da effettuarsi su adeguata modulistica, disponibile in Ufficio, da lunedì a giovedì dalle 09:00 alle 12:00.

Chi non espone detto pass è passibile di sanzione.

In caso di accertato utilizzo di fotocopie o di modifiche apportate al pass, si procederà al ritiro e conseguente applicazione della sanzione

A carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle norme del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

- Che venga abrogata ogni altra norma in contrasto con quelle previste nella presente Ordinanza, limitatamente ai periodi su indicati;
- Che la presente venga trasmessa a: CARABINIERI; ALBO PRETORIO;

- Che la Polizia Municipale predisponga il rilascio delle autorizzazioni e l'istruttoria di tutte le richieste;
- Che l'Ufficio Tecnico Comunale proceda sollecitamente ad attivare il personale idoneo per l'installazione della segnaletica.

AVVERTE

A carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle norme del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Avverso il presente provvedimento è consentito, a chi ne abbia interesse, di presentare ricorso:

- entro 30 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici;
- entro 30 giorni al TAR Sicilia.

Dalla Residenza Municipale, 07/07/2021

Il Responsabile del Servizio

Isp. Capo di P.M. Angela Saccone

Responsabile dell'Area di Vigilafiza F.F.

Ing. Giuseppa Levanto